

parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

Art. 17

Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie.
Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994

1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati”.

Capo III

Norme transitorie

Art. 18

Norme transitorie

1. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), apportando le modifiche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione delle modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 19

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rimangono in vigore per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 febbraio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.02.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 novembre 2015, n. 27

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 29 gennaio 2016

Approvata in data 3 febbraio 2016

Divenuta legge regionale 10/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 11

Istituzione per la gestione del Parco Nazionale della Pace. Modifiche alla l.r. 38/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Fondazione Parco nazionale della pace. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002

Art. 2 - Norma finale. Sostituzione dell'articolo 9 bis della l.r. 38/2002

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace", a Sant'Anna di Stazzema - Lucca);

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, di una fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace di cui è parte essenziale il Museo storico della resistenza;

2. Il Museo storico della resistenza di Sant'Anna di Stazzema è stato dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con decreto 26/2015 del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale - Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, notificato al Comune di Stazzema il 5 maggio 2015;

3. Il Museo storico della resistenza, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, è considerato bene culturale demaniale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel sopracitato d.lgs. 42/2004 e, pertanto, inalienabile e indisponibile, se non con le modalità e per le finalità ivi previste;

4. Dalla natura di bene culturale demaniale deriva l'inconferibilità, da parte del Comune di Stazzema, del Museo storico della resistenza al patrimonio della costituenda fondazione che, pertanto, non risulta più il modello gestionale ottimale per il Parco nazionale della pace che ha nel Museo storico della resistenza il proprio centro testimoniale;

5. È stata dunque individuata una diversa forma di gestione per il Parco nazionale della pace, indicando in una istituzione, prevista dall'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali), l'organismo idoneo ai fini della gestione del Parco nazionale della pace secondo i principi e i valori previsti dalla legge istitutiva;

Approva la presente legge:

Art. 1

Fondazione Parco nazionale della pace.
Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002

1. L'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Istituzione per la gestione del
Parco nazionale della pace.

1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace", a Sant'Anna di Stazzema - Lucca).

2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.

3. L'istituzione di cui al comma 1, è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell'integrazione tra i popoli, perseguita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;

2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;

3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;

4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;

5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.

b) riconoscimento della funzione del Comitato per

le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività dell'istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della l. 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso.”.

Art. 2

Norma finale.

Sostituzione dell'articolo 9 bis della l.r. 38/2002

1. L'articolo 9 bis della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 bis
Contributo regionale

1. Fino alla costituzione dell'istituzione di cui all'articolo 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 febbraio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.02.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 dicembre 2015, n. 59

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Monica Barni

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 gennaio 2016

Approvata in data 3 febbraio 2016

Divenuta legge regionale 11/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblicano di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38, (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38